



Studio Notarile
A. Ciancico

Allegato "B" all'atto del 26.02.2025 rep.14.513/11.776.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.A.S. - SEZIONE DI CALTAGIRONE ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

ART. 1

È costituita l'associazione denominata **A.I.A.S. - Sezione di Caltagirone ETS** (l'"Associazione") - con sede legale in Caltagirone, via delle Industrie, n. 23.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

L'Associazione è un ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore"), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha l'obbligo di utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, in qualsivoglia segno distintivo e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La durata dell'Associazione è illimitata.

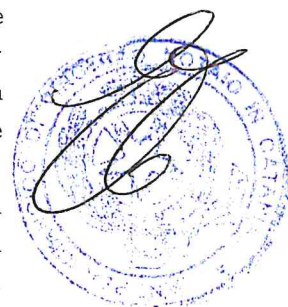
ART. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di assistenza e promozione sanitaria, socio-sanitaria e sociale allo scopo di aiutare le persone con disabilità o in situazione di disagio a diventare, per quanto possibile, indipendenti sia fisicamente, sia socialmente, sia economicamente e di fornire supporto alle loro famiglie ed a chiunque si occupi dei loro problemi.

L'Associazione persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone con disabilità, alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

ART. 3

Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione sono quelle indicate alla lettera (a) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che hanno ad oggetto l'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112; quelle indicate alla lettera (b) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che hanno ad oggetto l'organizzazione e gestione di interventi e prestazioni sanitarie; nonché quelle indicate alla lettera (c) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che hanno ad oggetto l'organizzazione e gestione di prestazioni socio-sanitarie



di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Al fine di realizzare tali attività di interesse generale, l'Associazione potrà, tra l'altro:

a) svolgere attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;

b) istituire e gestire servizi di tipo riabilitativo, privatamente e/o in convenzione con gli Enti pubblici, sia autonomamente sia congiuntamente ad altre associazioni, fondazioni o soggetti economici operanti nel settore della riabilitazione, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Pubblici o da altre strutture convenzionate con il S.S.N., a favore delle persone con disabilità permanente e/o temporanea;

c) istituire e gestire servizi (servizi di trasporto, servizi di supporto psico-sociale, servizi alla persona etc.), anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

d) promuovere la costituzione di cooperative sociali o altri soggetti economici allo scopo di procurare occasioni di lavoro alle persone con disabilità;

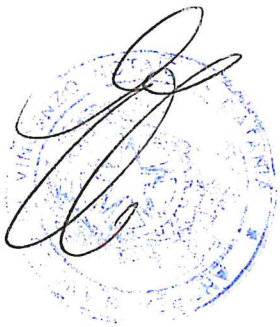
e) sollecitare e stimolare gli enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità;

f) istituire centri di orientamento e formazione professionale; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità anche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

g) promuovere lo sviluppo di strutture del tipo "casa famiglia" per garantire l'accoglienza di persone disabili rimaste sole in seguito alla morte dei genitori, nonché di strutture di sostegno temporaneo per un tempo variamente prolungato a favore di persone con disabilità appartenenti a famiglie in difficoltà;

h) organizzare e gestire attività di tipo ricreativo, turistico, culturale e sportivo, sia autonomamente, sia in collaborazione con altre associazioni, soggetti economici, fondazioni o società sportive e/o culturali, allo scopo di favorire l'integrazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche in tali ambiti sociali;

i) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione sia all'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire, anche in convenzione, corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex DPR 970 del



31.10.75 e successive modificazioni ed integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Ministero dell'Università o dalla Ricerca Scientifica o da altri enti;

j) istituire e gestire, sia autonomamente, sia in collaborazione con altre associazioni, soggetti economici, fondazioni o società culturali, scuole o corsi di formazione o specializzazione in genere ed, in particolare, nel settore sanitario e socio-assistenziale quali, ad esempio, per operatori preposti ad attività riabilitative e/o di sostegno, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, operatori socio assistenziali, operatori socio sanitari, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità nell'integrazione sociale;

k) partecipare e collaborare a progetti, campagne d'informazione ecc., promosse dallo Stato, dalle Regioni, da organizzazioni e/o enti sovranazionali con lo scopo di favorire l'accettazione e l'inserimento delle persone con disabilità o in situazione di disagio nella società.

ART. 4

L'Associazione svolge inoltre ogni altra attività e promuove, costituisce e partecipa ad ogni altra iniziativa, quale che ne sia la forma anche giuridica, utile al raggiungimento degli scopi e delle attività istituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione, fra l'altro, potrà esercitare in Italia e all'Estero attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. In particolare, l'Associazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque siano dalla stessa posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione



potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, giornate di studio, manifestazioni, convegni, incontri, o eventi e di altro genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui agli artt. 2 e 3;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può operare solo nell'ambito del territorio della regione Siciliana.

L'Associazione potrà accordarsi, associarsi o consorziarsi con altri soggetti giuridici per svolgere in comune, in tutto o in parte le proprie attività.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

L'Associazione è costituita dai soci (il "Socio" al singolare; i "Soci" al plurale")

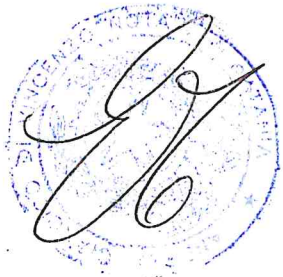
Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano gli scopi dell'Associazione e che accettino lo Statuto dell'Associazione.

Le persone fisiche devono avere compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono Soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La delibera viene comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

In ogni caso, l'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato e su presentazione scritta di almeno due Soci già iscritti regolarmente all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione/entro 60 giorni dopo la presentazione della richiesta ammette o respinge la richiesta stessa. L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della deli-



berazione di rigetto e proporre richiesta di riesame della stessa deliberazione, fermo restando che decorso inutilmente tale termine la deliberazione di rigetto dovrà ritenersi inappellabile. Sulla richiesta di riesame si pronuncia il Collegio dei Probiviri nella prima convocazione utile e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri resa sulla richiesta di riesame è inappellabile.

I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale e/o della quota di iscrizione previste e fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Soci per categorie di contribuzione all'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione del Socio alla vita associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Si applicano le disposizioni dell'Articolo 24 del Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili.

ART. 6

La qualità di Socio si perde per la morte, per recesso unilaterale del Socio, per decadenza e per esclusione.

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo.

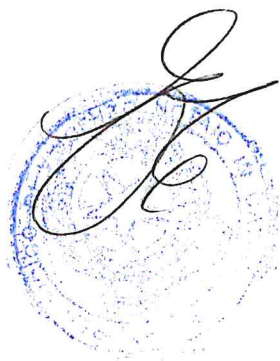
È ritenuto decaduto il Socio che non abbia versato la quota associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per la decadenza del Socio moroso non è necessaria una formale dichiarazione del Consiglio.

Sono causa di esclusione tutti i gravi motivi che rendano incompatibili l'appartenenza del Socio all'Associazione: in particolare, l'esclusione deve essere deliberata nei confronti del socio che abbia agito in contrasto con gli interessi dell'Associazione e con gli scopi da essa perseguiti e del Socio la cui condotta possa pregiudicare il buon nome dell'Associazione sotto ogni profilo.

I provvedimenti di esclusione del Socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Avverso la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Socio può proporre ricorso al collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.



ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche se nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8

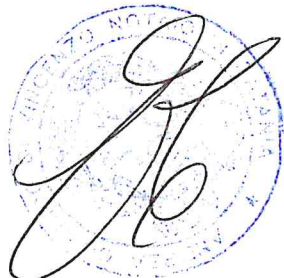
Ogni eventuale utile o avanzo di gestione deve essere utilizzato dall'Associazione solo e soltanto per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse e né il Consiglio, né l'Assemblea possono deliberare alcuna distribuzione dello stesso.

ART. 9

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto della gestione e lo stato patrimoniale sono rappresentati da un documento di bilancio annuale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi consentiti dal Codice del Terzo Settore, il bilancio



- d) il Consiglio Direttivo;
 - e) l'Organo di Controllo, ove nominato;
 - f) il Revisore dei Conti, ove nominato;
 - g) il Collegio dei Probiviri, ove nominato.
- Tutte le cariche hanno durata triennale.

ART. 11

L'Assemblea è costituita da tutti Soci che siano in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.". L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale che termina il 31 dicembre.

L'Assemblea, in aggiunta alle altre attribuzioni previste dal presente Statuto:

- a) delibera sulla relazione del Presidente sull'attività complessiva dell'Associazione;
- b) delibera sulla relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sui bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo deve redigere e presentare ogni anno accompagnati dal parere dell'Organo di Controllo, ove nominato e/o del Revisore dei Conti, ove nominato;
- d) delibera su ogni eventuale argomento dell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo, sia di propria iniziativa sia su segnalazione di almeno un decimo dei Soci;
- e) elegge ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti e i membri e del Collegio dei Probiviri;
- f) elegge i delegati che dovranno rappresentare l'Associazione all'Assemblea annuale dell'A.I.A.S. Nazionale;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri o di almeno un decimo dei Soci, non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione, sull'evenienza di scioglimento della stessa e su ogni altro argomento ad essa attribuito dal codice civile, dalle leggi applicabili all'Associazione o dal presente Statuto.

ART. 13

L'Assemblea dell'Associazione è convocata dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento del Presidente, dal Vice-

presidente; in caso di assenza anche del Vicepresidente, la convocazione è effettuata dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

La convocazione dell'Assemblea dell'Associazione deve essere inviata, ad ogni avente diritto a parteciparvi, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto, ma non può essere mai inferiore a 48 (quarantotto) ore.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire ai soci al domicilio degli stessi nei termini previsti dal precedente capoverso. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dal Socio.

ART. 14

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, con diritto di voto, tutti i Soci che risultino iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote sociali al 31 Dicembre dell'anno precedente e che abbiano pagato per il rinnovo nell'anno in corso. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi e delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

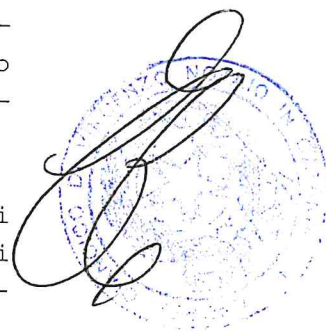
ART. 15

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio dell'Associazione avente diritto al voto. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese o per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza dei voti rappresentati. Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio, dell'Organo di Controllo e dei Probiviri vengono fatte a scrutinio segreto.

Per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, nonché per le operazioni di fusione, trasformazione e scissione di cui al successivo art. 35, sono necessari la



partecipazione ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente dal membro più anziano in età del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione ha il compito di redigere il verbale della stessa. In caso di assenza del Segretario dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà un Segretario della seduta fra i soci presenti. Il Segretario dell'Assemblea può farsi coadiuvare da persona di sua fiducia per la redazione del verbale dell'assemblea.

Le delibere assembleari devono essere trascritte in un apposito libro delle adunanze e delle delibere e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

È ammessa la possibilità che le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) e video call o altri strumenti informatici purché il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) e il Segretario (o altro componente del Consiglio di Amministrazione in vece di Segretario) siano presenti nello stesso luogo e siano in grado di accertare l'identità degli intervenuti e di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni, assicurando a tutti: (i) l'effettiva partecipazione alla discussione ed alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; (ii) la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti in tutti i luoghi audio e/o video collegati.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ART. 18

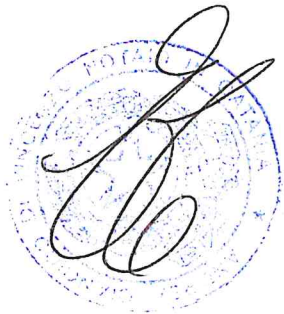
Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Possono ricoprire la carica di presidente soltanto Soci dell'Associazione (persone fisiche maggiorenni), iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

ART. 19

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori, presenta annualmente la relazione morale e finanziaria.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.



Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

ART. 20

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nell'esercizio delle sue attribuzioni, e svolge le funzioni da questi delegategli. In via ulteriormente vicaria, provvede il consigliere più anziano per data, prima di nomina e poi anagrafica.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

ART. 21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dal Presidente. Possono essere eletti membri del Consiglio soltanto i Soci dell'Associazione (persone fisiche maggiorenni) iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare il presidente e/o i membri dell'Organo di Controllo in via di consultazione e senza diritto di voto, quando all'o.d.g. vi siano argomenti di natura finanziaria.

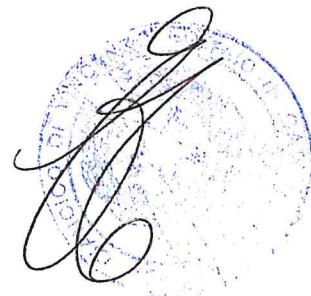
Il Direttore Responsabile ed il Direttore Amministrativo dell'Associazione partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri, una volta accettata la carica, rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Presidente convocherà senza indugio e con la massima urgenza l'Assemblea dei Soci affinché deliberi la nomina dei membri mancanti del Consiglio Direttivo, i quali, una volta accettata la carica, resteranno in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri già eletti. Qualora, tuttavia, venga a mancare durante l'esercizio sociale la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e l'Assemblea dei Soci, convocata con la massima urgenza del Presidente pro tempore,

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE" around the perimeter and "MINISTERO DEL LAVORO" in the center.

dovrà ricostituire il Consiglio Direttivo.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente dell'Assemblea, ogni volta ne ravveda l'opportunità;
- b) su richiesta motivata e/o iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo,
- c) su richiesta scritta e motivata dell'Organo di Controllo;

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente; in caso di assenza anche del Vice Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano.

La convocazione è fatta, comunicando anche l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto, ma non può mai essere inferiore a 24 ore.

Il Consiglio Direttivo può tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica, ovvero intervengano almeno tre di essi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Il Consiglio può tenersi per audio e/o video conferenza o altri sistemi o strumenti informatici a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio / video collegati.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono raccolti a cura del Segretario in apposito libro delle adunanze e delle delibere.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare e supportare, per lo svolgimento dei Suoi compiti ove lo ritenga opportuno, da persone o Comitati, da esso nominati e/o delegati anche con carattere permanente, per attività di gestione, per attività informative, formative ed assistenziali e per eventuali iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo è tenuto a collaborare con l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti, ove nominati, in caso di ispezioni, al fine di accertare che l'attività dell'Associazione sia pienamente conforme a quanto previsto dallo Statuto.

ART. 26

Il Consigliere che per 3 (tre) volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio, è considerato dimissionario, al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione dopo l'elezione, elegge tra i suoi membri, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

ART. 28

Le cariche di Presidente, vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo i rimborsi di spese sostenute per l'Associazione.

Ciascuna di tali cariche, poiché è esercitata nella qualità di volontario, indipendentemente dall'intensità, dalla durata e dalle ore di prestazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono da considerare nulle tutte le indennità eventualmente deliberate a favore di coloro che vengono investiti delle cariche di Presidente, Vicepresidente, segretario, Tesoriere e Consigliere.

L'Associazione provvede ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

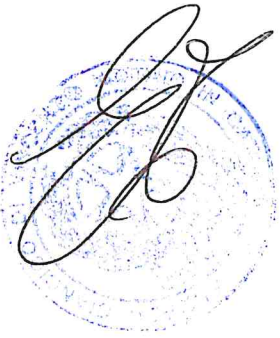
ART. 29

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle determinazioni degli organi statutari, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Per la redazione dei verbali il Segretario può chiedere di essere coadiuvato da una persona di sua fiducia purché gradita al Consiglio Direttivo.

ART. 30

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato l'elenco, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite e le quote ed esegue i pagamenti su ordine del Presidente, o di chi ne fa le veci, a firma congiunta con il Presidente.

ART. 31

Fermo restando che la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile, l'Assemblea potrà in via facoltativa nominare l'Organo di Controllo dell'Associazione.

Ai componenti dell'Organo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nei casi previsti per legge esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

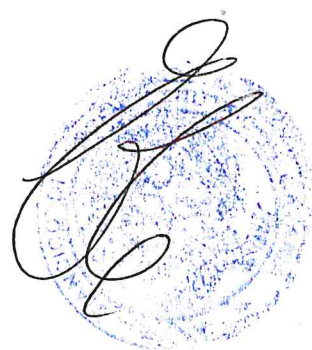
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 32

Fermo restando che la nomina del Revisore dei Conti, anche in forma di società di revisione legale dei Conti, è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile, l'Assemblea ove lo ritenga opportuno, può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'eser-



cizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 33

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è l'organo arbitrale dell'Associazione.

È composto da 3 (tre) membri effettivi ed 2 (due) supplenti, eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Probiviri devono avere un'età superiore a 40 anni e possono essere anche persone esterne all'associazione; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Il Collegio, appena costituito, nomina al suo interno un Presidente, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, ogni qual volta sia necessario, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente dell'organo o di almeno due dei suoi componenti.

Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri:

1. decide del corretto svolgersi delle attività dell'Associazione;
2. agisce quale organo presso il quale può essere impugnata l'espulsione dei soci, per comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine dell'associazione o per gravi dissidi tra i soci medesimi deliberata dal Consiglio Direttivo e adeguatamente da questo motivata. È vietata ai Soci ogni diverso metodo o modo di impugnazione assumendo il procedimento avanti al Collegio dei Probiviri natura di arbitrato obbligatorio;
3. delibera sui ricorsi contro la decisione del Consiglio Direttivo di non ammettere all'Associazione richiedenti o escludere Soci dall'Associazione;
4. decide, nello stesso modo e le sue decisioni sono inappellabili, in merito ad ogni controversia sorta tra singoli soci, tra singoli organi o tra singoli soci ed organi;
5. ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

Non sono previste formalità di procedura, ma l'impugnazione dell'espulsione da parte del Socio va effettuata nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, tale termine si applica per la proposizione di ogni altra controversia devoluta alla cognizione del Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 35

L'Associazione può essere oggetto di trasformazioni, fusioni

scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 c.c. Il Consiglio Direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 sexies, 2° comma. Si applicano inoltre gli artt. 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, 2° comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 36

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione per qualunque causa, L'Assemblea straordinaria nomina un liquidatore. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore che perseguano, preferibilmente, finalità simili o analoghe a quelle di pubblica utilità dell'Associazione, eventualmente indicate con delibera dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, 1° comma, Codice Terzo Settore, richiesto dall'Associazione con raccomandata a/r, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 37

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., e, in quanto compatibile, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile per materia, anche sopravvenuta all'adozione del presente Statuto.

f.to Vincenzo Marcinnò

f.to Erika Terlati, Notaio.

Copia Xerografica conforme

all'originale.

Catania, il.....

27/02/2025

